

## **1. Il riordino dei Ministeri**

Con la **Legge 17 luglio 2006, n. 233**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2006, si è provveduto alla conversione del **D.L. 18 maggio 2006, n. 181**, con il quale si è proceduto ad un **nuovo riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo**.

Sono stati istituiti nuovi Ministeri e altri hanno cambiato denominazione e competenze.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **E-GOVERNMENT** > Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

## **2. Nuove norme per la tutela dei consumatori**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio il **decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223**, concernente *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*.

Il provvedimento ha un'ampia portata e, oltre a dettare disposizioni per la lotta all'evasione e all'elusione, contiene anche **nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori**, sulle quali abbiamo soffermato la nostra attenzione.

**Sono previste novità rilevanti in materia commerciale e in materia di competenze delle Camere di Commercio**, con la previsione della soppressione di alcune commissioni consultive.

Con la **legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248**, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell' 11 agosto 2006, sono stati successivamente accolti molti emendamenti e introdotte ulteriori importanti novità.

Per un approfondimento sui primi undici articoli della manovra si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** > **LIBERALIZZAZIONI** – Alcuni approfondimenti sui primi 11 articoli del decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006.

## **3. Società Cooperativa Europea (SCE)**

**A partire dal 18 agosto 2006** le imprese cooperative che operano in diversi Paesi europei possono disporre di un'unica personalità giuridica: **la società cooperativa europea**.

Lo ha stabilito il Consiglio dell'Unione Europea approvando, con il Regolamento 1435/2003, un testo che crea **il nuovo statuto della Società Cooperativa Europea (SCE)**.

Il nuovo statuto consentirà a gruppi di almeno cinque cittadini europei, provenienti da diversi Stati membri, di creare una società cooperativa europea. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2006 la **Circolare del 30 giugno 2006, n. 9203**, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico detta chiarimenti e istruzioni in merito all'attuazione del regolamento CE n. 1435/2003 relativo allo statuto della società cooperativa europea (SCE), applicabile a partire dal 18 agosto 2006.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **DIRITTO SOCIETARIO EUROPEO** > La società cooperativa europea.

#### **4. Nuovi diritti di segreteria per brevetti e marchi**

Con il **D.M. 12 luglio 2006**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2006, Il Ministero dello Sviluppo economico ha modificato la **Voce 8 della Tabella B**, allegata al D.M. 29 luglio 2005, relativa ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio per il deposito delle domande di brevetti e marchi ed altri titoli di proprietà industriale.

I nuovi diritti sono in vigore dal 26 luglio 2006.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici** > Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio.

#### **5. L'Unione europea interviene sulla verifica delle capacità professionali dei revisori contabili**

Regole più stringenti in tema di formazione e deontologia professionale e controlli più severi sulla qualità delle prestazioni fornite.

Sono queste alcune novità contenute nella **nuova ottava direttiva, la n. 2006/43/CE, sulla revisione legale dei conti, in vigore dal 29 giugno 2006**.

Gli Stati membri avranno tempo fino al 28 giugno 2008 per adeguare le legislazioni nazionali.

Il nuovo provvedimento comunitario abroga la precedente direttiva in materia di controllo legale dei conti (la n. 84/253/CEE), che regolamentava solo un limitato aspetto della revisione, quello relativo all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

La nuova norma, invece, amplia l'ambito disciplinare ad altri rilevanti aspetti della revisione, quali: **la deontologia professionale e l'indipendenza, il controllo sulla qualità, i criteri di scelta**.

L'articolo 29 della direttiva prevede, inoltre, che gli Stati organizzino un sistema di controllo di qualità sull'operato dei revisori, caratterizzato dall'essere una struttura pubblica e diretta da persone esterne alla professione di revisione.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** > Revisori contabili – Formazione e tenuta del Registro.

## **6. Registro delle Imprese – Raccomandazioni del Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3602/C del 3 agosto 2006**, dopo aver esaminato i risultati di un questionario inviato alle Camere di Commercio, richiama l'attenzione su quattro punti:

- a) il **rispetto dei termini di iscrizione**, stabiliti dall'art. 11, comma 8, del D.P.R. n. 581/1995;
- b) l'attivazione delle procedure di **cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali e delle società non più operative**, prevista dal D.P.R. n. 247/2004;
- c) il potenziamento della diffusione capillare degli **strumenti di sottoscrizione digitale (smart card e CNS)**;
- d) l'utilizzo facoltativo della procedura di **"protocollo automatico"**, sia per quanto riguarda i bilanci che per quanto riguarda le altre iscrizioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20 gennaio 2004.

## **7. Nuove regole relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006, il **D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252**, concernente "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico". Il regolamento, previsto dall'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, entra in vigore il 2 settembre 2006.

La legge n. 106/2004 è diretta a sostituire la normativa che, sino ad oggi, ha regolato il deposito obbligatorio, la quale risaliva al 1939 (ci riferiamo alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, poi in parte modificata dal decreto luogotenenziale n° 660 del 31 agosto 1945).

L'innovazione sostanziale della legge sta nel fatto che finora costituivano oggetto di obbligo gli stampati e le pubblicazioni, mentre oggi l'obbligo è esteso a **tutti i tipi di produzione editoriale nazionale** "*qualunque sia il processo di produzione, di edizione o di diffusione*". Vi sono comprese le edizioni digitalizzate in cd-rom e on-line, materiale filmico etc.

La nuova legge amplia, dunque, l'obbligo del deposito anche ai documenti in formato elettronico e diffusi tramite Internet.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** > Deposito legale – Nuove regole relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico.

## **8. Nuovi adempimenti a carico delle imprese edili**

Secondo quanto disposto dal **comma 3, dell'art. 36-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2006, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223**, nell'ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro dovranno munire, **a decorrere dal 1° ottobre 2006**, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

I **datori di lavoro con meno di dieci dipendenti** possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazione, su **apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente** da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** > Edilizia – Tessere di riconoscimento per il personale occupato.

## **9. Nuove disposizioni in materia di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte della Camera di Commercio**

Nuove disposizioni vengono dettate all'**art. 37, commi 21, 21-bis, 22 e 23, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 11 agosto 2006, n. 248**.

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del D. Lgs. n. 82/2005 ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le Camere di Commercio dovranno comunicare all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, **in formato elettronico elaborabile**, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f), dell'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonchè i dati dei bilanci di esercizio depositati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere stabilite, entro il 31 dicembre 2006, le **specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile** per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al Registro delle imprese.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Registri** > Registro delle imprese.

## **10. Pagamento del diritto annuale con F24 solo on-line**

A decorrere **dal 1° ottobre 2006**, i soggetti titolari di partita IVA dovranno effettuare tutti i pagamenti delle imposte, dei contributi e dei primi – compreso il pagamento del diritto annuale – **solo con modalità telematiche**, servendosi anche di intermediari autorizzati.

Lo ha disposto il comma 49 dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici > Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.**

## **11. Aumentano i contributi ambientali per carta, cartone e vetro**

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), nella seduta del 13 luglio 2006, prendendo atto della richiesta formulata dai due Consorzi interessati (COMIECO e COREVE), ha deliberato di portare il contributo ambientale CONAI, a partire dal **1° gennaio 2007**, rispettivamente:

- per gli imballaggi in carta e cartone da 15,49 a **30,00 euro a tonnellata**;
- per gli imballaggi in vetro da 5,16 a **10,32 euro a tonnellata**.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > Albo nazionale dei gestori ambientali.**